

Delibera n. 127/2023

Avvio di un procedimento individuale nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. , ai sensi dell’articolo 37 comma 3 lettera f) e del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’articolo 37, comma 9, e del Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 con riferimento all’accertata violazione dell’articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo in riferimento alle limitazioni nell’assegnazione della capacità quadro di cui al paragrafo 4.4.2.1 del Prospetto Informativo della Rete per l’anno 2023.

L’Autorità, nella sua riunione del 27 luglio 2023

VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità” oppure “ART”) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l’Autorità *“provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...);”*

- il comma 2, lettera i), ai sensi del quale l’Autorità provvede *“con particolare riferimento all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell’infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell’infrastruttura”;*

il comma 3, lettera f), ai sensi del quale *“ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di diritto; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un’infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare”*

- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e, in particolare, l'articolo 8, paragrafo 2, ai sensi, tra l'altro, del quale: “[s]e il gestore dell'infrastruttura assegna una capacità quadro di non più del 70% della capacità massima in un dato periodo di controllo su una linea, esso può decidere di non applicare l'articolo 9, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 10 e l'articolo 11, paragrafo 1, (i.e., coordinamento in caso di richieste confliggenti di accordi quadro) per quanto riguarda tali periodi di controllo”;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)” (di seguito, anche: “d.lgs. 112/2015”) e, in particolare:
- l'articolo 14 (*Prospetto informativo della rete*) comma 2, ai sensi del quale: “[i]l prospetto informativo della rete descrive le caratteristiche dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e contiene informazioni sulle condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria in questione. Il prospetto informativo contiene, inoltre, le informazioni sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio connessi alla rete del gestore dell'infrastruttura e di fornitura dei relativi servizi o indica un sito internet in cui tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico”;
 - l'articolo 22 (*Diritti connessi alla capacità*), commi 1 e 2, ai sensi dei quali: “1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è il soggetto preposto all'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria. 2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria procede alla ripartizione della capacità, garantendo: a) che la capacità sia ripartita su base equa, non discriminatoria e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 26 e dal diritto dell'Unione; b) che la ripartizione della capacità consenta un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria; c) la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute”;
 - l'articolo 23 (*Accordi quadro*), commi 3 e 4, ai sensi del quale: “3. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di capacità acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non può essere superiore ai

limiti indicati nel prospetto informativo della rete tenuto conto dei criteri definiti dall'organismo di regolazione sulla base dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 42, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora adottato 4. Sono ammesse modifiche o limitazioni dell'accordo quadro purché finalizzate a consentire un migliore utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria”;

- l'articolo 26 (Assegnazione di capacità);

- l'articolo 27 (Cooperazione per l'assegnazione della capacità di infrastruttura), comma 1, ai sensi del quale: *“1. I gestori dell'infrastruttura cooperano per consentire la creazione e l'assegnazione efficiente della capacità di infrastruttura su più reti del sistema ferroviario all'interno dell'Unione, anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 23. I gestori dell'infrastruttura definiscono le procedure necessarie a tal fine e organizzano di conseguenza le tracce orarie che insistono su più reti. I rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, le cui decisioni di assegnazione hanno un impatto sull'attività di altri gestori dell'infrastruttura, si associano al fine di coordinare l'assegnazione della capacità di infrastruttura, o di assegnare tutta la pertinente capacità di infrastruttura, anche a livello internazionale, fatte salve le norme specifiche contemplate dal diritto dell'Unione sulle reti ferroviarie orientate al trasporto merci. I principi e i criteri di assegnazione della capacità definiti nell'ambito di questa cooperazione sono pubblicati dai gestori dell'infrastruttura nel loro prospetto informativo della rete. Possono essere associati a dette procedure rappresentanti di gestori di infrastruttura di Paesi terzi”;*

- l'articolo 28 (Procedura di programmazione e coordinamento);

- l'articolo 37 (Organismo di regolazione), comma 9, ai sensi del quale: *“[f]atte salve le competenze dell'autorità garante della concorrenza e del mercato sul mercato dei servizi ferroviari, ove opportuno, l'organismo di regolazione decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate per correggere le discriminazioni contro i richiedenti, le distorsioni del mercato e altri eventuali sviluppi indesiderabili su questi mercati, con particolare riferimento al comma 2, lettere da a) a g-quater”;*

VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: “Regolamento sanzionatorio”);

VISTA la delibera dell'Autorità n.70/2014, del 31 ottobre 2014, recante “Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 76/2014, del 27 novembre 2014, recante “Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.”;

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 104/2015, del 4 dicembre 2015, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al ‘Prospetto informativo della rete – Anno 2017 – Valido dall’11-12-2016’, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., ed al Prospetto informativo della rete attualmente vigente*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 140/2016, del 30 novembre 2016, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al ‘Prospetto Informativo della Rete 2018’, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., ed al ‘Prospetto Informativo della Rete 2017’ vigente. Indicazioni relative alla predisposizione del ‘Prospetto Informativo della Rete 2019’*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 140/2017, del 30 novembre 2017, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al ‘Prospetto Informativo della Rete 2019’, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al ‘Prospetto Informativo della Rete 2018’, nonché relative alla predisposizione del ‘Prospetto Informativo della Rete 2020’*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 118/2018 del 29 novembre 2018, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2020”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al ‘Prospetto informativo della rete 2019’, nonché relative alla predisposizione del ‘Prospetto informativo della rete 2021’*”;
- VISTA** la delibera n. 151/2019, del 21 novembre 2019, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2021”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al “Prospetto informativo della rete 2020”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2022” e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi del quale, al paragrafo 4.2.3.2., stabilisce che “Si prescrive di eliminare dal paragrafo 4.4.1.1 del PIR quanto di seguito riportato: “Tale limitazione non trova applicazione per le richieste di sottoscrizione di nuovi Accordi Quadro aventi ad oggetto capacità funzionale ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché agli Accordi Quadro già sottoscritti”*”;
- VISTA** la delibera n. 187/2020, del 26 novembre 2020, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2022”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., nonché relative al “Prospetto informativo della rete 2021”*”;
- VISTA** la delibera n. 173/2021, del 6 dicembre 2021, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2023”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale R.F.I. S.p.A., nonché relative al “Prospetto informativo della rete 2022”*”;

VISTA la delibera n. 227/2022, del 30 novembre 2022, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2024”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale R.F.I. S.p.A., nonché relative al “Prospetto informativo della rete 2023”;*

VISTA la delibera n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse”* e, in particolare, la misura 10.6 dell’Allegato A;

VISTA il Prospetto informativo della rete relativo all’anno 2023 (di seguito: “PIR”) elaborato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche “Gestore” o “RFI”), e i successivi aggiornamenti, e, in particolare, il Capitolo 4 *“Allocazione della capacità”*, paragrafo 4.4.2.1. *“Limitazioni all’assegnazione di capacità quadro”* secondo cui *“[l]a capacità assegnabile con un Accordo Quadro, ovvero con l’insieme degli Accordi Quadro, non potrà superare l’85% della capacità totale correlata a ciascuna tratta e per singola fascia oraria”* e il paragrafo 4.4.2.2. *“Processo di coordinamento nell’ambito della procedura di assegnazione di capacità quadro”* secondo cui *“[q]ualora si verificassero conflitti tra Accordi Quadro già sottoscritti e nuove richieste di sottoscrizione o modifica di Accordi Quadro, secondo quanto stabilito all’art. 9 del Regolamento 2016/545/UE, il GI effettua un primo coordinamento finalizzato a conciliare al massimo le richieste coerentemente con quanto previsto all’art. 28, commi 5 e 6 del D.lgs. 112/15. Tale procedura sarà avviata da GI a seguito della comunicazione ai Richiedenti della proposta di capacità quadro (X-13) e terminerà in concomitanza con la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli stessi (X-12)”;*

VISTA la delibera n. 126/2023, del 27 luglio 2023, con la quale l’Autorità ha accertato la violazione dell’articolo 23, comma 3, del d.lgs. 112/2015, per non aver rispettato i limiti nell’assegnazione della capacità quadro previsti al paragrafo 4.4.2.1 del Prospetto Informativo della Rete per l’anno 2023 sulla base delle prescrizioni regolatorie (cfr. paragrafo 4.2.3.2. dell’Allegato A alla delibera n. 151/2019) e conseguentemente ha irrogato, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. una sanzione pecuniaria pari a € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00);

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria ed in particolare che:

- la violazione, come accertata con la richiamata delibera, non risulta cessata, è ancora in corso, e per stessa ammissione di RFI (cfr. prot. ART n. 20081/2023, del 7 giugno 2023) riguarda anche altri accordi quadro sottoscritti nel 2021;
- appare necessario, al fine di assicurare il rispetto dei criteri di cui all’articolo 26, comma 1, nonché dei principi di cui all’articolo 29 del d.lgs. n. 112/2015, procedere ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lett. f) del d.l. n. 201/2011 e

dell'articolo 37, comma 9, del Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, all'avvio di un procedimento individuale finalizzato all'adozione di un ordine di cessazione della violazione idoneo a consentire, in tempi certi, il corretto funzionamento del processo di assegnazione della capacità infrastrutturale così da garantire un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria, nei limiti della rispettiva caratterizzazione prestazionale, nel rispetto degli articoli 22, comma 2, lettera b) e 23 commi 3 e 4, del suddetto Decreto;

- appare altresì, necessario che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. provveda, nella gestione del processo di allocazione della capacità quadro, al rispetto dei limiti percentuali previsti dal PIR per l'anno 2023 al fine di garantire che l'infrastruttura in questione - sia potenzialmente utilizzabile da parte di altri richiedenti o servizi, conformemente al principio di libertà di accesso al mercato dei trasporti a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti nonché per incentivare lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario;

RITENUTO

pertanto, che sussistano i presupposti per l'avvio, nei confronti di Rete Ferroviaria S.p.A di un procedimento individuale ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. f) del d.l. n. 201/2011 e dell'articolo 37, comma 9, del Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'eventuale adozione di un ordine di cessazione della condotta posta in essere in contrasto con le prescrizioni dell'Autorità e in violazione dell'articolo 23 comma 3, di quest'ultimo decreto legislativo, così come accertata con la delibera ART n. 126/2023, nonché delle relative misure rimediali;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento individuale, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l'eventuale adozione, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. f), del d.l. n. 201/2011 e dell'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, un ordine di cessazione della condotta posta in essere, in contrasto con le prescrizioni dell'Autorità e in violazione dell'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in riferimento alle limitazioni nell'assegnazione della capacità quadro di cui al paragrafo 4.4.2.1 del Prospetto Informativo della Rete per l'anno 2023, nonché delle relative misure rimediali;
2. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
3. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
4. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite

posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

5. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, nel rispetto del Regolamento sanzionatorio, proposte di impegni idonei a rimuovere la violazione in atto;
6. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
7. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
8. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 27 luglio 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)